



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Approfondimenti concernenti l'analisi del contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni

REGIONE	Durante l'iter di formazione delle leggi regionali in che modo viene valutata la giurisprudenza costituzionale esistente nelle materie oggetto di intervento legislativo?	A decorrere dal 2013, al fine di evitare le impugnative, è invalsa la prassi, non normata da alcuna disposizione di legge, di accettare l'impegno formale assunto dal Presidente della Giunta regionale a modificare, sostituire o abrogare la norma oggetto di censura da parte delle Amministrazioni centrali. Quale è la prassi in tal senso affermata nella vostra Regione? In particolare in che modo viene coinvolto il Consiglio regionale per garantire il corretto adempimento dell'impegno assunto?	Dai dati esaminati emerge che, in relazione ai ricorsi promossi dal Governo, negli ultimi anni è aumentato il numero delle ipotesi di rinuncia e cessata materia del contendere, circostanza che evidenzia come l'attività di mediazione tra lo Stato e le Regioni prosegue anche dopo la proposizione dell'impugnativa fino a quando non interviene la decisione della Corte costituzionale. Quali sono, dunque, le procedure conseguenti alla proposizione dell'impugnativa di una legge regionale nella vostra Regione?
Abruzzo	Durante l'iter di formazione delle leggi regionali, la valutazione della giurisprudenza costituzionale nelle materie oggetto di intervento legislativo, è effettuata dal Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Il Servizio legislativo ha il compito di esaminare i testi dei progetti di legge per la verifica del rispetto della tecnica legislativa e per l'analisi tecnico-	In Regione Abruzzo l'attività connessa alla leale collaborazione con il Governo in sede di controllo delle leggi regionali ex art. 127 della Costituzione e conseguenti rapporti con la Giunta regionale, è di competenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale. In base ad una prassi ormai consolidata ispirata al rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, prima che una legge regionale venga portata	Nell'ipotesi in cui vi è l'impugnativa avverso una nostra legge regionale e viene conseguentemente proposto ricorso da parte del Governo, l'attività di mediazione fra Stato e Regione Abruzzo prosegue ed è svolta dalla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale in costante raccordo con l'Avvocatura Regionale, che a sua volta interloquisce con i Dipartimenti regionali competenti per materia.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>normativa (ATN). Più specificatamente il Servizio legislativo redige per ciascun progetto di legge una scheda per l'istruttoria legislativa, indicando all'interno di ciascuna di essa gli obiettivi che la proposta normativa in questione intende perseguire, i rapporti con l'ordinamento regionale, il confronto con la normativa delle altre Regioni, il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e rapporti con la legislazione Nazionale, indicando, se presenti, eventuali indirizzi prevalenti della giurisprudenza costituzionale nelle specifiche materie oggetto della proposta normativa in esame, o segnalando sentenze della Corte costituzionale attinenti specificamente la materia oggetto del progetto di legge in esame.</p>	<p>all'esame del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnala alla Regione eventuali osservazioni di legittimità costituzionale che dovessero essere sollevate sulla legge stessa dal Ministero di volta in volta competente, affinché la Regione possa fornire chiarimenti o assumere l'impegno a modificare la legge in modo tale da evitarne l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale. La legge regionale, una volta approvata, costituisce patrimonio normativo della Regione nella sua interezza a prescindere dal soggetto istituzionale che in concreto abbia esercitato il potere di iniziativa e, pertanto, sia le Strutture della Giunta che del Consiglio regionale hanno l'onere di contribuire in maniera paritaria alla sua difesa a fronte di eventuali rilievi governativi. Nella nostra Regione è stato individuato nel Direttore della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale il Referente per l'interlocuzione con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio</p>	<p>Si avvia in tal modo un'attività difensiva nei confronti della Regione Abruzzo, a cura dell'Avvocatura regionale, deputata ad interessare tutti i Dipartimenti regionali competenti affinché provvedano alla redazione di eventuali memorie illustrative a supporto istruttorio. In alcuni casi la difesa regionale è affidata all'Avvocatura dello Stato. Nella maggior parte dei casi, l'attività di mediazione si conclude con ipotesi di rinuncia e cessata materia del contendere.</p>
--	--	---	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>dei Ministri finalizzato all'esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali.</p> <p>Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si relaziona con la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale cui effettua la comunicazione delle osservazioni sollevate. La suddetta Direzione, in questi casi, oltre a garantire il supporto dei diversi Servizi della Direzione, ciascuno per la propria competenza, in ossequio ad un principio di correttezza nei rapporti interistituzionali, trasmette sempre tempestivamente le osservazioni ricevute per conoscenza ai proponenti istituzionali dei relativi progetti di legge, e per competenza al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia affinché possa fornire il proprio contributo di natura più strettamente tecnica, spesso imprescindibile per scongiurare l'impugnativa della legge. I tempi per l'espletamento di tali interlocuzioni prima che intervenga l'esame da parte del Consiglio dei Ministri sono spesso molto ristretti, stante il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 127</p>	
--	--	---	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>Cost. per l'impugnativa delle leggi regionali da parte del Governo.</p> <p>La Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, non appena ricevuta dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie la comunicazione delle osservazioni di legittimità costituzionale sollevate su una legge regionale dal Ministero competente, la trasmette al referente individuato dalla Giunta regionale che avrà cura, analogamente a quanto avviene a livello statale nei rapporti tra Dipartimento per gli Affari regionali e i Ministeri competenti, di inoltrare la nota con le osservazioni al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia affinché possa fornire eventuali chiarimenti o in alternativa proporre la modifica normativa da apportare alla legge in modo tale da evitare l'impugnativa.</p> <p>Il Dipartimento competente della Giunta regionale trasmette nel più breve tempo possibile, in relazione alla data fissata per la seduta del Consiglio dei Ministri in cui verrà discussa la legge regionale in esame, al Referente del Consiglio regionale l'esito delle valutazioni effettuate dal Dipartimento competente della Giunta</p>	
--	--	---	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>regionale.</p> <p>All'esito dell'attività svolta dalle Strutture della Giunta e del Consiglio regionale, il Dipartimento competente della Giunta è responsabile per l'invio agli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli atti a firma del Presidente della Regione relativi alle controdeduzioni ovvero ad impegni istituzionali. Qualora invece sia sufficiente inviare esclusivamente controdeduzioni o chiarimenti di natura tecnica, l'invio della documentazione predisposta dalle strutture competenti di Giunta o di Consiglio per le comunicazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è di competenza del Referente del Consiglio.</p> <p>Definito l'impegno da parte del Presidente della Giunta, la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi si impegna affinché le modifiche richieste siano presentate con un progetto di legge o emendamento e che potranno così essere oggetto di presentazione, discussione ed approvazione nella prima seduta consiliare utile.</p>	
Basilicata	Durante l'iter di formazione delle leggi regionali viene valutata la giurisprudenza costituzionale esistente nelle materie	In merito alle impugnative, essendo invalsa la prassi, non normata da alcuna disposizione di legge, di accettare l'impegno	Posto che negli ultimi anni è aumentato il numero delle ipotesi di rinuncia e cessata materia del contendere, circostanza



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>oggetto di intervento legislativo, sia tenendo in considerazione i precedenti della stessa giurisprudenza in materia, sia tenendo conto della Relazione annuale di giurisprudenza costituzionale.</p> <p>CONTRIBUTO GIUNTA REGIONALE In merito alla valutazione della giurisprudenza costituzionale esistente nelle materie oggetto di intervento legislativo si evidenzia che, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 44 dello Statuto regionale inerenti la qualità della normazione ed al fine di attuare gli obiettivi fissati dal comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2001 n. 19 (<i>Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici</i>), ogni disegno di legge e ogni regolamento proposti della Giunta regionale è corredato, per la sua trattazione, dall'analisi tecnico-normativa con la redazione di apposita scheda (ATN). All'interno della quale vi è una specifica sezione riguardante: "<i>Profili tecnico-normativi di diritto</i>" che prevede l'analisi della compatibilità dell'intervento</p>	<p>formale assunto dal Presidente della Giunta regionale a modificare, sostituire o abrogare la norma oggetto di censura da parte delle Amministrazioni centrali:</p> <p>a) nella Regione Basilicata la prassi si sostanzia in una interlocuzione istituzionale in fase precontenziosa tra Giunta regionale e Ministeri competenti;</p> <p>b) il Consiglio regionale viene coinvolto durante tale interlocuzione, per garantire il corretto adempimento dell'impegno assunto, infatti, già nella prima seduta dell'Assemblea del Consiglio regionale i consiglieri regionali sono informati dalla Giunta sullo stato della stessa interlocuzione.</p> <p>CONTRIBUTO GIUNTA REGIONALE In merito al secondo quesito si evidenzia che a seguito di osservazioni formulate alle proposte leggi regionali da parte delle Amministrazioni centrali e conseguenti controdeduzioni proposte dalla Regione, laddove ritenute sostenibili, la prassi consolidata nella Regione Basilicata, in seguito alla consueta e consequenziale l'attività di mediazione tra lo Stato e le</p>	<p>che evidenzia come l'attività di mediazione tra lo Stato e le Regioni prosegue anche dopo la proposizione dell'impugnativa fino a quando non interviene la decisione della Corte costituzionale, la Regione Basilicata adotta le seguenti procedure conseguenti alla proposizione dell'impugnativa avverso alla nostra legge regionale:</p> <p>a) la Giunta regionale predispone un disegno di legge adeguandosi, se fondati, ai motivi del ricorso del Governo avverso alle disposizioni della Legge regionale impugnata;</p> <p>b) oppure abroga: il comma, l'articolo o, se del caso, l'intera legge regionale impugnata.</p> <p>CONTRIBUTO GIUNTA REGIONALE In riferimento al terzo quesito riguardante le procedure conseguenti alla proposizione dell'impugnativa di una legge regionale, la prassi regionale è la seguente: se la proposizione del ricorso evidenzia una palese illegittimità costituzionale, la Giunta propone un</p>
--	--	--	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>con i principi costituzionali e con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali e delle autonomie funzionali, con la conseguente analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e, in particolare, la verifica della coerenza con le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale e unionale su medesimo o analogo oggetto dell'atto normativo <i>de quo</i>. Per i disegni di legge e i regolamenti di iniziativa della Giunta regionale, l'ATN è effettuata dalla struttura organizzativa regionale proponente. L'ufficio legislativo e della Segreteria della Giunta verifica la coerenza dell'ATN in sede di rilascio di parere di competenza ai sensi della lettera c), del comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164.</p>	<p>Regioni, in un'ottica di leale collaborazione, è quella di predisporre la necessaria modifica convenuta con impegno formale assunto dal Presidente della Giunta regionale a modificare, sostituire o abrogare la norma oggetto di censura, nella prima seduta utile del Consiglio regionale con apposito provvedimento da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.</p>	<p>disegno di legge abrogativo o modificativo della disposizione regionale oggetto di impugnativa, qualora gli uffici regionali competenti nutrano dubbi sui profili di illegittimità costituzionale posti alla base dell'impugnativa, si attende la sentenza per valutarne l'esito e le motivazioni.</p>
Bolzano	<p>Durante il controllo tecnico-giuridico dei disegni di legge da parte dei ns. uffici, viene effettuato – in linea di massima – anche un raffronto con le norme dello Statuto speciale e le relative competenze dello Stato. Una valutazione vera e propria della giurisprudenza costituzionale viene fatta solo in casi specifici, dove si palesano</p>	<p>Di solito viene informata direttamente la Presidenza del Consiglio di questi impegni formali assunti dal Presidente della Provincia, qualche volta l'informativa avviene per le vie brevi nell'ambito di una seduta d'urgenza del collegio dei capigruppo, prima della presentazione del relativo emendamento in aula.</p>	<p>Questa parte della procedura viene seguita dall'ufficio legislativo della Giunta, il Consiglio viene coinvolto solo nel caso in cui vengono impugnate leggi di iniziativa consiliare. In questo caso i ns. uffici redigono per l'avvocatura provinciale una nota esplicativa a difesa delle norme impuginate.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	eventuali conflitti di ordine costituzionale (soprattutto in caso di disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare).		
Calabria	<p>A seguito dell'assegnazione di una proposta di legge alla competente Commissione consiliare, il Settore Assistenza giuridica redige una scheda di analisi tecnico-normativa (ATN), nella quale, tra l'altro, valuta la conformità delle proposte di legge alla giurisprudenza costituzionale e suggerisce le eventuali modifiche necessarie a rendere il testo della proposta aderente agli orientamenti della Corte costituzionale. Si procede analogamente sugli emendamenti presentati nel corso dell'<i>iter</i> legislativo, se sottoposti all'esame del succitato Settore.</p>	<p>Successivamente alla pubblicazione delle leggi, e nell'ambito del dialogo interistituzionale, può instaurarsi, dinanzi ai rilievi provenienti dalle Amministrazioni centrali, una interlocuzione tra Regione e Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>La prassi prevede che il referente del DARA sia il Settore Assistenza giuridica, al quale vengono trasmesse le osservazioni dei Ministeri competenti.</p> <p>È sempre il summenzionato Settore a predisporre solitamente le controdeduzioni ai rilievi, eventualmente in sinergia con gli uffici della Giunta regionale, e a trasmetterle al DARA. In tale fase, se la Regione reputa fondate le censure formulate nei confronti di una norma regionale, può adottare un impegno formale a modificare o abrogare tali disposizioni in modo da evitare il ricorso alla Corte costituzionale. Per prassi instaurata negli ultimi anni, viene generalmente richiesto che tale impegno sia assunto dal</p>	<p>In talune ipotesi, in presenza dell'impugnativa governativa in via principale davanti alla Consulta, il Consiglio regionale approva, in corso di giudizio, una legge di modifica o di abrogazione della norma regionale impugnata, con cui ci si conforma alle censure governative.</p> <p>In tal caso, può esservi la rinuncia al ricorso con conseguente estinzione del giudizio costituzionale.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>Presidente della Giunta; per le proposte di legge di iniziativa consiliare, l'impegno può essere assunto anche dal Presidente del Consiglio regionale. L'impegno formale è spesso corredato dalla bozza di proposta di legge di modifica o abrogazione. Assunto l'impegno, l'iter che conduce alla modifica nel senso concordato è costantemente monitorato e il DARA è informato dell'avvenuta approvazione della legge.</p>	
Campania	<p>In premessa si precisa che la direzione generale Attività legislativa, prima di sottoporre al Presidente del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione alle commissioni consiliari competenti verifica, per ciascuna iniziativa legislativa, la completezza della documentazione ossia della relazione descrittiva e della relazione tecnico finanziaria relativa alla quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto vigente e della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37. In sede di istruttoria la commissione assegnataria competente per materia provvede all'analisi tecnico normativa, anche sulla base del dossier legislativo dell'ufficio studio e documentazione, verificandone la</p>	<p>Dalla data di pubblicazione della legge fino al termine prescritto per l'impugnativa dei sessanta giorni, è prassi consolidata, laddove dovessero emergere dubbi di legittimità costituzionale, l'interlocuzione con i competenti ministeri, per il tramite del dipartimento degli affari regionali. Alle osservazioni, infatti, seguono le controdeduzioni predisposte dagli uffici legislativi della Giunta e dalla Direzione Generale Attività legislativa del Consiglio, a seconda che trattasi di testi ad iniziativa della Giunta o consiliare, al fine di <i>contestare motivando</i> i rilievi mossi. In caso di esito negativo ossia di mancato accoglimento delle argomentazioni esposte, segue l'impegno formale, a firma del Presidente del Consiglio e talvolta del</p>	<p>Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni formulate dai Ministeri e quindi di successiva impugnativa da parte del Governo, l'attività difensiva viene seguita dall'avvocatura regionale, sulla base della documentazione fornita dall'ufficio legislativo della Giunta se trattasi di disegno di legge, o dalla direzione Attività legislativa, se trattasi di proposte di legge.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	competenza regionale e la conformità con la Costituzione, lo Statuto e la normativa nazionale e la coerenza con la previgente normativa regionale. A sua volta, la commissione competente per il Bilancio, la sussistenza della copertura finanziaria del testo, sulla base dell'individuazione delle risorse necessarie.	Presidente della Giunta, di recepimento delle modifiche necessarie proposte mediante un'apposita proposta di legge modificativa o integrativa. Tale impegno consente di scongiurare l'impugnativa da parte del Governo centrale.	
Emilia-Romagna	Per i progetti di legge della Giunta la legittimità costituzionale è valutata dal Servizio Affari legislativi della Giunta regionale, per i progetti d'iniziativa consiliare, su richiesta del proponente o della Commissione, è valutata dal Servizio Affari legislativi dell'Assemblea; ogni progetto di legge ha ovviamente la scheda tecnica normativa.	Di regola la Giunta regionale procede a proporre le modifiche all'Assemblea tempestivamente e con il percorso più rapido consentito dal regolamento.	Il contenzioso costituzionale, anche in virtù della prassi ricordata sopra, in questa Regione è veramente scarso. Di regola la Regione resiste in giudizio.
Friuli Venezia Giulia	Durante l'iter di formazione delle leggi regionali (d'iniziativa giuntale e consiliare) il Servizio giuridico legislativo del Consiglio regionale mette a disposizione delle Commissioni competenti dei dossier (limitatamente ai progetti in esame che possono richiedere approfondimenti) nei quali si dà conto di vari aspetti tra cui il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed eventuali profili di	Nella Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 2013, al fine di evitare le impugnazioni delle leggi regionali, è invalsa la prassi, di iniziativa del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di instaurare un contraddittorio con la Regione prima dell'esame della singola legge regionale da parte del Consiglio dei Ministri. In particolare che, nel caso di disposizioni che secondo i competenti Ministeri necessitano di chiarimenti o per le quali vi	Nella nostra Regione dal 2013 si sono verificate tre ipotesi di rinuncia all'impugnativa da parte del Governo e hanno riguardato la legge regionale n. 9/2016, la legge regionale n. 31/2017 e legge regionale n. 44/2017.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>illegittimità alla luce della giurisprudenza costituzionale.</p>	<p>sono dubbi di legittimità, il Dipartimento trasmette il relativo parere ministeriale a questo Segretariato generale invitandolo a fornire, in tempo utile per la seduta del Consiglio dei Ministri, le controdeduzioni necessarie. Il Segretariato generale acquisisce quindi le relative informazioni dai competenti Uffici dell'Amministrazione regionale e dal Consiglio regionale nel caso di progetti di legge regionale di iniziativa consiliare e le trasmette al Dipartimento. Si instaura quindi un contraddittorio volto ad evitare il contenzioso e, nel caso in cui i Ministeri interessati e il Dipartimento non ritengano che i chiarimenti ricevuti superino i rilievi di illegittimità, lo stesso Dipartimento invita la Regione ad assumere un impegno a modificare, sostituire o abrogare le disposizioni oggetto di censura da parte delle Amministrazioni centrali. Al riguardo si fa presente che negli ultimi anni il Dipartimento ha chiesto che l'atto di impegno, previamente condiviso con il Dipartimento, sia formalizzato con una nota del Presidente della Regione, in quanto rappresentante legale della stessa, nella quale devono essere puntualmente indicati gli interventi normativi previsti e il termine</p>	
--	---	---	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>entro il quale gli stessi saranno ottemperati (primo strumento legislativo utile). Dell'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri (impugnazione o non impugnazione) e degli eventuali impegni che la Regione ha assunto in merito viene notiziata la Giunta regionale mediante Comunicazione del Presidente con l'invito ad attivare per il loro seguito i competenti Uffici regionali.</p> <p>Nella relazione illustrativa ai disegni di legge, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale per promuoverne il loro esame, solitamente viene precisato quando si tratta di disposizioni che hanno origine dall'impegno con il Governo.</p> <p>Nell'ipotesi di impugnazione la Regione potrà sempre valutare se modificare/abrogare la relativa disposizione. Come noto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale la modifica della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni:</p>	
--	--	---	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. L'attività di assistenza in fase pre e post contenziosa è di competenza dell'Avvocatura regionale che opera in collaborazione con gli Uffici regionali interessati.</p>	
<p>Lazio</p> <p>Per completezza, si fa presente che il Rapporto sulla attività legislativa e regolamentare della nostra Regione dedica un apposito capitolo al contenzioso costituzionale. In tale capitolo sono evidenziate, per l'anno di riferimento, le leggi regionali impugnate</p>	<p>L'esame e la valutazione della giurisprudenza costituzionale costituisce un passaggio preliminare e centrale dell'attività tecnico - legislativa prestata dall'Area "Assistenza tecnico-legislativa, Monitoraggio e attuazione delle leggi, Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea" della Segreteria Generale ai titolari di iniziativa legislativa durante i lavori sia delle commissioni consiliari, sia dell'Aula. A tale riguardo l'Analisi tecnico normativa (ATN) per l'esame in commissione e in Aula delle proposte di legge, elaborata dalla predetta Area, contiene una parte specifica dedicata alle osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale delle medesime proposte. Il confronto con la giurisprudenza</p>	<p>La fase pre-contenziosa che intercorre tra Dipartimento degli affari regionali e la Regione, ivi compreso l'eventuale atto di impegno formale del Presidente della Regione, sono gestiti e curati direttamente dall'Ufficio legislativo della Giunta regionale. In particolare, tale impegno è formalizzato in una nota sottoscritta dal Presidente della Regione nella quale è riportata la formulazione puntuale della modifica concordata con il Dipartimento per evitare il contenzioso costituzionale. Non è previsto un coinvolgimento specifico del Consiglio regionale per dare seguito all'impegno assunto dal Presidente. L'Area summenzionata è, talvolta, coinvolta dall'Ufficio legislativo della Giunta nella fase</p>	<p>Da un confronto con l'Ufficio legislativo della Giunta regionale che gestisce, come detto, la fase precontenziosa, sembra che, di norma, si arrivi alla formalizzazione dell'impugnativa solo nel caso che la "trattativa" fallisca, laddove l'impegno del Presidente della Regione è inteso come conclusione positiva della stessa. Tuttavia nel caso che, in attesa della modifica concordata, venga proposta l'impugnativa, la Giunta regionale provvede ad autorizzare, con propria deliberazione, il Presidente della Regione a costituirsi in giudizio, sentita l'Avvocatura della Regione alla quale è notificato il ricorso statale.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

<p>dal Governo e quelle statali impugnate dalla Regione nonché è riportato, in un quadro riepilogativo, lo stato delle questioni di legittimità sollevate negli anni precedenti. Le diverse edizioni del Rapporto sono pubblicate nel sito del Consiglio regionale e l'ultima, relativa all'anno 2020, è consultabile al seguito indirizzo</p>	<p>costituzionale e la verifica delle pronunce della Corte sono comunque garantiti durante tutto l'<i>iter legis</i> della proposta e, in particolare nell'esame di eventuali emendamenti o sub emendamenti nonché di riformulazioni presentate dall'Assessore competente.</p>	<p>preliminare nella quale quest'ultimo controdeduce alle osservazioni del Dipartimento con l'intento di farlo desistere dal proporre l'impugnativa.</p>	
<p>Liguria</p>	<p>La giurisprudenza costituzionale viene valutata in modo sistematico in sede di analisi tecnico normativa (ATN) sui progetti di legge. L'ATN è curata da parte delle strutture della Giunta per quanto riguarda tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta; mentre per i progetti di iniziativa consiliare l'ATN è elaborata con riguardo alle PDL iscritte all'ordine del giorno delle sedute</p>	<p>L'interlocuzione avviene tra gli uffici del Governo e gli uffici della Giunta, che a loro volta coinvolgono gli uffici consiliari se si tratta di legge derivante da proposte di legge di iniziativa consiliare o di disposizioni frutto di emendamenti di iniziativa consiliare; in quest'ultimo caso, gli uffici del Consiglio coinvolgono i Consiglieri al fine di acquisire la loro valutazione prima dell'assunzione formale dell'impegno da</p>	<p>Dagli uffici della Giunta vengono trasmesse agli uffici consiliari (Segretario in primis) le osservazioni dei vari Ministeri in ordine alle disposizioni di iniziativa di Consiglieri per le valutazioni di competenza e per le eventuali controdeduzioni. Successivamente, laddove il contributo non sia stato in grado di fugare le perplessità del Governo, si procede come indicato in</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>delle Commissioni, a cura delle strutture consiliari.</p>	<p>parte del Presidente della Giunta. Analogamente si procede per la fase di adempimento; le strutture consiliari in modo autonomo sia in collaborazione con quelle della Giunta, predispongono le relative iniziative consiliari siano esse proposte di legge o emendamenti previo confronto e con il Consigliere o i Consiglieri "capofila".</p>	<p>precedenza. La sinergia sia a livello politico che di uffici di Giunta e Consiglio fa sì che gli impegni assunti vengano assolti nei tempi prestabiliti (ciò in particolare si riferisce al termine entro il quale deve pronunciarsi la Corte Costituzionale sul petitum).</p>
<p>Lombardia</p>	<p>Il Servizio Legislativo e Legale del Consiglio regionale della Lombardia assicura, tra l'altro, l'assistenza alla redazione dei progetti di legge di iniziativa dei consiglieri o di iniziativa popolare, nonché la consulenza tecnico-legislativa e documentale alle commissioni e all'assemblea con riferimento agli atti legislativi.</p> <p>Nell'ambito di tali attività, vengono svolte anche l'analisi e la valutazione della giurisprudenza costituzionale, al fine di verificare l'orientamento del giudice delle leggi sulle materie oggetto di intervento legislativo.</p> <p>A tal fine, costituisce un valido strumento di supporto anche la sezione "Giurisprudenza costituzionale" presente sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale. La sezione è gestita e alimentata dal Servizio</p>	<p>Nell'ambito delle attività di confronto tra gli uffici ministeriali competenti e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione, la prassi prevede che il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie trasmetta alla Regione (Giunta regionale) le osservazioni sulle leggi regionali provenienti dai Ministeri competenti nella materia o nelle materie trattate dall'intervento legislativo.</p> <p>A tali osservazioni segue l'invio di controdeduzioni da parte della Regione. Gli esiti di tale attività di confronto possono essere diversi.</p> <p>È possibile, infatti, che i Ministeri competenti concordino con le controdeduzioni trasmesse dalla Regione ovvero che gli stessi non concordino con queste ultime. Nel secondo caso, tali</p>	<p>Il Consiglio regionale, come anticipato, è coinvolto nella fase che riguarda il contenzioso solo ai fini della redazione dell'informativa all'Assemblea sulla avvenuta impugnazione di una legge regionale della Lombardia e ai fini della redazione delle schede riassuntive delle sentenze della Corte costituzionale che riguardano le leggi regionali della Lombardia.</p> <p>Per quanto concerne, invece, le attività successive alla proposizione del ricorso, maggiori informazioni possono essere reperite interpellando i competenti uffici della Giunta regionale, considerato che, nel giudizio costituzionale, è la Regione (e non il Consiglio regionale) a costituirsi. Ovviamente, dell'intervenuta impugnativa e delle vicende successive,</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>Legislativo e Legale e contiene le schede riassuntive delle sentenze della Corte costituzionale che riguardano le leggi regionali della Lombardia, nonché le sentenze della Corte, comunque, di interesse per il legislatore regionale. Ulteriore strumento di supporto sono le informative all'Assemblea, predisposte dal Servizio Legislativo e Legale, in ordine ai ricorsi proposti dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alle leggi regionali della Lombardia, nonché sugli esiti di tali ricorsi.</p>	<p>Ministeri propongono al Consiglio dei Ministri – per il tramite del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie – l'impugnazione delle disposizioni di legge regionale oggetto di osservazione. Un'ulteriore alternativa è rappresentata dalla possibilità che il Presidente della Giunta regionale si impegni a proporre al Consiglio regionale l'abrogazione delle disposizioni regionali oggetto di confronto ovvero la loro modifica nel senso indicato dai competenti uffici ministeriali. Il Consiglio regionale è dunque coinvolto, nell'esercizio della funzione legislativa, nella fase di concreto assolvimento degli impegni assunti. Il Servizio Legislativo del Consiglio regionale, anche in collaborazione con gli uffici di supporto alle Commissioni consiliari competenti per materia, supporta gli uffici della Giunta regionale nell'attività di confronto, esclusivamente mediante la collaborazione alla redazione delle controdeduzioni, quando queste riguardano disposizioni approvate su iniziativa consiliare (progetti di legge o emendamenti proposti da consiglieri regionali). Nessuna interlocuzione avviene dunque</p>	<p>viene dato conto nel caso di interventi legislativi nella medesima materia durante l'attività di ausilio e consulenza descritta in risposta al primo quesito.</p>
--	---	---	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>direttamente fra uffici del Consiglio regionale e quelli ministeriali statali. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai competenti uffici della Giunta regionale, che gestiscono il rapporto con gli uffici ministeriali, anche tramite la delegazione presente a Roma.</p>	
Marche	<p>La giurisprudenza della Corte Costituzionale viene valutata sia al momento della predisposizione delle proposte di legge, sia nel corso dell'esame in Commissione, in particolare nell'ambito della scheda di analisi tecnico-normativa (ATN). L'articolo 34, comma 2, dello Statuto demanda, infatti, alla legge regionale il compito di stabilire "i contenuti degli elaborati di analisi tecnico-normativa e di analisi di impatto della regolamentazione che devono corredare gli atti normativi". In attuazione di tale disposizione statutaria, la legge regionale n. 3/2015 ha disciplinato il contenuto dell'ATN, che comprende l'analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo e con i principi costituzionali.</p>	<p>Nella prassi, per le proposte di legge ad iniziativa della Giunta, l'interlocuzione con il Dipartimento degli Affari regionali è effettuata dalle strutture della stessa Giunta e l'impegno formale viene assunto, su richiesta di tale Dipartimento, dal Presidente o dal Vicepresidente della Giunta.</p> <p>Per le proposte di legge ad iniziativa del Consiglio, invece, l'interlocuzione è effettuata dagli uffici del Consiglio, in particolare, dal Segretario generale e dal dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento della Commissioni assembleari, e l'impegno formale viene assunto dal Presidente della competente Commissione assembleare.</p>	<p>Dopo la proposizione dell'impugnativa da parte del Governo il contenzioso è seguito dall'avvocatura regionale. Non ci sono procedure specifiche. Dal 2013 ad oggi il Governo ha impugnato 13 leggi regionali delle Marche. I relativi giudizi si sono conclusi, per 8 leggi regionali, con una dichiarazione di illegittimità costituzionale; per 3 con una dichiarazione di infondatezza o inammissibilità; per 2 con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto sono state approvate le modifiche richieste dal Governo. Non ci sono stati, invece, casi di rinuncia al ricorso da parte del Governo.</p>
Molise	<p>Nel corso dell'esame istruttorio presso le commissioni consiliari competenti, le proposte di legge sono oggetto di verifica</p>	<p>Per prassi consolidata, l'interlocuzione con le strutture governative, che espongono anticipatamente le criticità che ritengono</p>	<p>In caso di impugnativa, il ricorso è trasmesso a tutti i consiglieri regionali.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>preliminare di completezza, di analisi tecnico-normativa e di revisione del testo sotto il profilo della corretta applicazione della tecnica di stesura degli atti normativi, da parte degli uffici di consulenza legislativa che affiancano il lavoro dei commissari e in particolare dei relatori. Con il documento di analisi tecnico-normativa vengono fornite le indicazioni utili per definire i confini entro i quali è presumibile che la proposta di legge possa legittimamente operare. Gli aspetti, che vengono evidenziati come critici, emergono dall'inquadramento della proposta di legge nell'ambito dell'assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, nonché dell'assetto complessivo dell'ordinamento giuridico. Fondamentale è quindi l'analisi dei precedenti giurisprudenziali e delle pregresse impugnative che diviene fonte di dati che vengono riportati puntualmente nel documento stesso, unitamente ad altro materiale di studio che può contribuire a chiarire eventuali punti controversi.</p>	<p>possano costituire motivo di impugnativa, è svolta dal Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, come naturale conseguenza della competenza generale della Giunta a curare gli adempimenti connessi all'applicazione delle leggi intestate all'Ente, nonché dell'attribuzione statutaria di deliberare in merito ai ricorsi innanzi alla Corte costituzionale. Eventuali valutazioni o impegni a rimuovere ciò che ha determinato l'osservazione di censura, evitando la successiva impugnativa, è assunto quindi dal Presidente della Giunta regionale che rappresenta la Regione e dirige la politica della Giunta regionale. Dell'impegno assunto si dà comunicazione informale attraverso la presentazione di nuova proposta di legge recettiva del contenuto dello stesso impegno.</p>	<p>In particolare, presso la commissione consiliare che ha curato l'istruttoria della proposta di legge, gli uffici di consulenza legislativa forniscono delucidazioni in merito alle motivazioni del ricorso. Il decisore politico, conosciute le argomentazioni giuridiche, può ragionevolmente ponderare l'opportunità di intervenire sulla disposizione contestata, soppesando gli effetti che un'eventuale caducazione per incostituzionalità potrebbe determinare sui rapporti giuridici che nel frattempo sono stati disciplinati dalla norma impugnata. Nel caso in cui il medesimo decisore approdi alla scelta di una modifica della legge impugnata, la relativa proposta di legge è istruita nella consapevolezza della necessità di un'approvazione celere. L'attività propedeutica alla cessazione del contenzioso costituzionale è affidata agli uffici dell'Avvocatura regionale.</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Per ogni provvedimento legislativo, sia esso di iniziativa consiliare che della Giunta regionale, posto all'ordine del giorno della competente commissione consiliare, viene</p>	<p>Nel caso di assunzione di impegno istituzionale ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, a modificare, sostituire o abrogare le</p>	<p>Nell'ambito della Regione Piemonte non risulta riscontrabile una prassi sul punto oggetto del quesito.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>redatta, a cura dei funzionari del Settore Commissioni, una specifica scheda di rilevamento dei nodi critici con la quale si provvede a segnalare i rilievi formali di riscrittura e ad attenzionare, nell'ambito del provvedimento in esame, le eventuali disposizioni che possono dare luogo a ricorso governativo per violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.</p> <p>Con tale documento istruttorio si provvede pertanto ad una ricostruzione accurata del quadro normativo che regola ciascuna fattispecie e a ricostruire, qualora se ne verifichi la necessità, la giurisprudenza costituzionale formatasi nel tempo e che ha interessato anche regioni diverse dal Piemonte.</p> <p>La scheda di analisi dei nodi critici viene posta all'attenzione dei Consiglieri durante l'esame del provvedimento e caricata sul sito istituzionale del Consiglio regionale nel fascicolo virtuale di pertinenza di ciascun progetto di legge.</p>	<p>disposizioni oggetto di rilievo governativo evitando così l'impugnativa da parte dello Stato, la prassi è differenziata nel caso in cui la legge nei confronti della quale è stato assunto l'impegno sia di iniziativa della Giunta regionale ovvero provenga da una proposta di legge di iniziativa consiliare.</p> <p>Nel primo caso la Giunta provvede a presentare un autonomo disegno di legge di modifica della precedente legge, oppure, nei casi più circoscritti, uno specifico emendamento dedicato, qualora sia già in corso d'esame un testo legislativo contenutisticamente idoneo alla modifica necessaria.</p> <p>Nel caso di leggi regionali che traggono origine da proposte di legge di iniziativa consiliare, è prassi che sia il primo firmatario della legge oggetto di impegno istituzionale, debitamente informato della sussistenza dell'impegno assunto, a farsi carico della presentazione dei correttivi normativi necessari a dar seguito alle modifiche richieste.</p>	<p>In seguito alla formalizzazione del ricorso governativo nei confronti di una legge regionale, non sono pertanto note agli uffici consiliari procedure di mediazione peculiari al di fuori dell'esame e approvazione di modifiche normative che possono condurre alla rinuncia del ricorso o alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Puglia</p>	<p>In armonia con quanto disposto: - dalle leggi 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e 18 giugno 2009, n. 69</p>	<p>Successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Carta costituzionale, nell'art. 127, comma 1, Cost.</p>	<p>In questa ultima ipotesi non è stata rilevata, presso la nostra Regione, l'esistenza di una vera e propria prassi considerata l'esistenza di norme di</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile);</p> <ul style="list-style-type: none">- dall'articolo 51 (Principi dell'azione amministrativa) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia);- dalle norme del regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Puglia; <p>è stata approvata la Legge regionale n. 29 del 2011 che detta i principi, i criteri e gli strumenti per la semplificazione normativa e il perseguimento della qualità della normazione in Puglia.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 rubricato "Analisi tecnico-normativa", tutti i disegni e le proposte di legge sono sottoposti ad Analisi tecnico-normativa (ATN) che, di fatto, costituiscono un parere obbligatorio ma non vincolante per i soggetti aventi potestà di iniziativa legislativa a norma dello Statuto regionale. Le strutture competenti a svolgere l'ATN sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale è la struttura preposta a svolgere le Analisi tecnico-	<p>è consentito al Governo promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e dunque in via successiva all'entrata in vigore di quest'ultima. La possibilità da parte del Governo, di promuovere la predetta questione di legittimità quando ritenga che la legge regionale "ecceda la competenza della Regione", ha determinato un incremento (non previsto) della conflittualità tra Stato e Regioni che è andata attenuandosi negli anni a seguire grazie al buon esito delle procedure conciliative ovvero di un'attività di "<u>contrattazione</u>" affermatasi al solo fine di <u>prevenire l'impugnazione o evitare una pronuncia del giudice di costituzionalità</u>. L'esame della legislazione regionale, in vista della contrattazione ed eventualmente della contestazione di legittimità costituzionale della stessa, è gestito dal Dipartimento Affari regionali e autonomie che, atteso quella che è la configurazione del giudizio in via principale nell'ordinamento italiano, ha quale interlocutore regionale "naturale" la Giunta regionale ed il Presidente.</p>	<p>disciplina dei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale.</p> <p>Peraltro una volta che il Governo ha incardinato il giudizio costituzionale diventa più difficile trovare un accordo tra le parti, anche se non completamente impossibile; è quanto emerge da una nostra ricerca sulle ordinanze emesse della Corte costituzionale nei procedimenti in cui è parte la Regione Puglia.</p> <p>Infatti dal 2017 ad oggi, nelle ordinanze n. 48 del 2020, n. 213 e 185 del 2019, la Corte costituzionale ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (ex art. 23 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale), determinando così l'estinzione del giudizio; in modo meno diretto, nell'ordinanza n. 101 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché una nuova disciplina ha sostituito la precedente, senza che questa abbia avuto concreta applicazione.</p>
--	---	--	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>normative per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto attribuisce il potere di iniziativa;</p> <ul style="list-style-type: none">- il Servizio legislativo della Giunta regionale per i disegni di legge di iniziativa del Governo regionale. <p>L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, la conformità della stessa alla Costituzione, la sua compatibilità con lo Statuto regionale e le leggi regionali, con le norme statali ed europee. Verifica altresì, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative. Ai fini esemplificativi, in allegato alla presente e-mail, si inoltra il testo di due ATN relative a due diverse proposte di legge regionale (rif. Allegato 1).</p>	<p>La negoziazione che si instaura tra le parti è di carattere tecnico ed è finalizzata ad accertare, di comune accordo, la ricorrenza dell'interesse al ricorso nonché a definire le questioni controverse nel senso più rispettoso dei principi costituzionali, utilizzando quali criteri guida i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.</p> <p>Pertanto, secondo la prassi in atto nella Regione Puglia, ricevuta la nota di osservazioni dagli Uffici legislativi dell'Amministrazione centrale, la Segreteria generale della Giunta regionale provvede a notificare gli uffici interessati ratione materiae nonché ad acquisire eventuali loro memorie; talvolta possono essere coinvolti anche i direttori dei Dipartimenti della Giunta regionale che hanno seguito i lavori di predisposizione dei vari disegni di legge regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale interviene con propria memoria solo nell'ipotesi in cui il testo normativo osservato (dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione centrale) sia stato proposto da un consigliere regionale e, comunque, non prima che il Presidente del</p>	
--	---	--	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>Consiglio regionale ne abbia valutato l'opportunità.</p> <p>Il processo di negoziazione (tra il Dipartimento e la Regione) solitamente si conclude con il raggiungimento di un accordo con il quale le parti si impegnano ad apportare, entro il termine dei sessanta giorni previsti per l'impugnazione del precedente atto normativo, le modifiche concordate alla normativa oggetto di riesame.</p> <p>Questa conclusione costituisce, indubbiamente, l'esito ottimale del negoziato; si rileva, tuttavia, come il termine di sessanta giorni, per raggiungere un accordo ed approvare una nuova legge regionale sostitutiva della precedente, sia piuttosto ristretto pertanto l'impegno tende ad essere onorato quasi sempre oltre il termine costituzionale di impugnazione.</p>	
Sardegna	<p>Preliminarmente all'avvio dell'istruttoria presso la competente Commissione consiliare, ogni progetto di legge è sottoposto ad un'attenta verifica delle possibili problematiche di natura costituzionale conseguenti a una sua eventuale approvazione attraverso una ricognizione della giurisprudenza</p>	<p>Anche presso la Regione Sardegna sta recentemente prendendo piede la prassi in forza della quale il Governo rinuncia a impugnare una disposizione di legge a fronte dell'impegno assunto formalmente da parte del Presidente della Regione a intervenire con un nuovo intervento legislativo diretto a abrogarla o a apportare</p>	<p>Anche nell'esperienza della Regione Sardegna è capitato che l'attività di mediazione tra Stato e Regione sia proseguita anche successivamente all'avvenuta impugnazione di una legge regionale e che tale attività abbia portato alla successiva abrogazione della medesima da parte della Regione o alla</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>costituzionale in materia, condotta dall'Ufficio afferente alla specifica Commissione.</p> <p>Qualora venga rilevata la presenza di disposizioni di dubbia legittimità costituzionale il responsabile dell'Ufficio provvede a rendere edotti i componenti della Commissione di tali problematiche e a fornire la relativa documentazione, nonché a suggerire, ove possibile, una formulazione alternativa rispondente alle indicazioni della Corte Costituzionale.</p> <p>Nel caso in cui la Commissione proceda egualmente all'approvazione delle disposizioni di cui trattasi il responsabile dell'Ufficio, direttamente o tramite il Capo Servizio Commissioni, provvede ad informare il Segretario generale prima dell'avvio dell'esame in Assemblea.</p>	<p>a tale disposizione le modifiche ritenute necessarie dalle amministrazioni centrali al fine di renderla compatibile con il disposto costituzionale.</p> <p>In tali ipotesi è cura della Giunta regionale provvedere quanto prima o con uno specifico disegno di legge o attraverso l'introduzione di un apposito emendamento all'interno di un progetto di legge di prossima discussione in Consiglio. I componenti dell'Assemblea sono informati dell'origine di tale norma e delle ragioni che hanno portato alla sua proposta, con specifico riferimento all'impegno assunto in tal senso dal Presidente della Regione.</p>	<p>definizione di una riformulazione concordata della norma ritenuta accettabile da ambedue i soggetti coinvolti, con conseguente cessazione della materia del contendere o rinuncia al giudizio da parte del Governo una volta approvata.</p> <p>L'attività di mediazione con il Governo e i Ministeri interessati viene svolta direttamente dagli Uffici della Presidenza della Regione.</p>
Sicilia	<p>Quando un disegno di legge è in esame innanzi all'Assemblea, sia in fase di esame delle commissioni in sede referente, sia in fase di esame del <i>plenum</i> dell'Aula, è cura degli uffici di supporto all'attività legislativa esaminare la questione della compatibilità costituzionale dell'intervento legislativo, in particolare per quanto riguarda il rispetto del riparto delle competenze, come definito</p>	<p>L'Assemblea regionale viene coinvolta attraverso la costante comunicazione dei rilievi mossi dalle amministrazioni centrali nei confronti delle leggi regionali, anche allo scopo di un eventuale intervento legislativo sulla normativa oggetto di rilievi.</p> <p>In questa fase, può avvenire, specie in presenza di leggi di iniziativa parlamentare, che gli uffici dell'Assemblea predispongano</p>	<p>A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri, che decide di sollevare questione di costituzionalità in via principale nei confronti di una legge regionale, si possono presentare tre scenari, sotto il profilo della posizione del Governo regionale.</p> <p>La prima ipotesi è che il Governo regionale si costituisca in giudizio,</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>dalle pronunce della Corte costituzionale. Lo strumento principale di questa attività di supporto al legislatore consiste nei dossier monotematici sui singoli disegni di legge. Essi consistono in documenti tecnici redatti dal Servizio Studi e dal Servizio Bilancio dell'Assemblea e ricostruiscono il quadro giuridico di contesto nazionale e comunitario, oltre che regionale, nonché la giurisprudenza costituzionale nella materia di volta in volta trattata.</p> <p>Non meno importanti sono, inoltre, le attività di consulenza e supporto da parte degli uffici rispetto alla costituzionalità delle norme legislative proposte, nel corso di tutte le fasi del procedimento legislativo.</p> <p>In tale contesto, assume poi particolare rilievo pratico l'attività di supporto alla Presidenza dell'Assemblea (alla quale spetta il compito di dichiarare ri-ammissibilità degli emendamenti per ragioni di evidenti vizi di incostituzionalità).</p>	<p>dei documenti tecnici in risposta a tali rilievi del Governo statale. Tali documenti sono trasmessi al Governo regionale, anche al fine delle successive interlocuzioni tra quest'ultimo e le amministrazioni statali che hanno mosso i rilievi.</p> <p>Infatti, in presenza di tali rilievi viene avviato un confronto tra Governo nazionale e regionale, e quest'ultimo può presentare delle controdeduzioni scritte su quanto osservato dalle amministrazioni statali.</p> <p>In questa fase, può avvenire che il Governo regionale si impegni a promuovere presso l'Assemblea l'approvazione di modifiche volte a impedire a proposizione di impugnativa.</p> <p>In tal caso, l'Assemblea viene coinvolta ai fini del seguito legislativo dell'impegno formalmente assunto dall'esecutivo regionale, e nella prassi la Presidenza dell'Assemblea garantisce per tali interventi un <i>iter</i> legislativo particolarmente celere.</p>	<p>difendendo le disposizioni impugnate.</p> <p>La seconda è che il Governo regionale si impegni a eliminare il vizio di incostituzionalità, al fine di fare dichiarare alla Corte la cessazione della materia del contendere.</p> <p>La terza è che il Governo regionale non si costituisca né si impegni a promuovere la modifica o l'abrogazione della legge da parte dell'Assemblea.</p> <p>A prescindere da quello che il Governo decida di fare, tuttavia, l'Assemblea Regionale si determina in autonomia sulla necessità di modificare la normativa.</p> <p>Pertanto, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento interno, le impugnative del Governo statale vengono comunicate in Aula dal Presidente dell'Assemblea.</p> <p>Spetta al legislatore regionale, anche su impulso del Governo regionale, stabilire se intervenire o meno sulle disposizioni oggetto di contenzioso.</p> <p>Nella prassi, è ben possibile che l'Assemblea intervenga sulla legge regionale impugnata, anche a seguito di interlocuzioni tra esecutivo regionale e statale, allo scopo di determinare la</p>
--	--	---	---



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

			cessazione della materia del contendere (alle condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale). In tal caso, sempre nella prassi, la Presidenza dell'Assemblea garantisce un <i>iter</i> legislativo particolarmente celere.
Toscana	<p>La valutazione della giurisprudenza costituzionale avviene nella redazione delle schede di legittimità di ciascuna proposta di legge; ne rappresenta anzi il faro: la scheda si basa sulla giurisprudenza della Corte. Ciò avviene attraverso una ricerca che investe tre diversi profili:</p> <ul style="list-style-type: none">- Innanzi tutto, per quanto riguarda la definizione, ovvero l'ampiezza della nozione, di taluni concetti: ad esempio per quanto riguarda la nozione di "sicurezza", o di "ambiente nella giurisprudenza costituzionale;- Secondariamente, per quanto attiene taluni parametri che la Corte utilizza sovente, come la ragionevolezza. Si tratta dello studio più difficoltoso, perché caratterizzato da un maggiore margine di incertezza;- In terzo luogo, per ciò che attiene alla ricerca di precedenti applicativi, ovvero di casi in cui la Corte abbia esaminato	<p>In relazione all'impegno formale assunto dal Presidente della Giunta regionale, inteso a modificare o sostituire una norma già approvata, oggetto di censura governativa, si è instaurata una prassi non univoca. In alcuni casi, la Giunta ha presentato una proposta di legge di modifica <i>ad hoc</i>, in altri casi ha provveduto ad inserirla in altri veicoli legislativi (leggi di manutenzione, collegati alla manovra finanziaria). Inoltre, l'impegno assunto dal Presidente, sempre rispettato, talvolta ha dato luogo a modifica prima che scadessero i termini per l'impugnativa governativa della norma originaria, tal'altra, piuttosto spesso, la modifica legislativa è avvenuta a termini ormai spirati. Il Consiglio regionale viene coinvolto attraverso il consueto esame della commissione competente in sede referente, che avviene con il supporto della scheda di legittimità redatta dall'Ufficio legislativo</p>	<p>Dopo la proposizione dell'impugnativa, è osservabile in alcune circostanze un'attività simile a quella descritta al punto precedente, ovvero un'iniziativa della Giunta, tesa a modificare le norme impuginate, onde lucrare la cessazione della materia del contendere o la rinuncia al ricorso da parte del Governo. Comunque, una volta incardinato il processo costituzionale, il Consiglio non ha più normalmente contatti con l'esecutivo nazionale, salvi i casi di proposte di legge di iniziativa consiliare, nei quali l'Avvocatura regionale coinvolge l'ufficio legislativo consiliare nella redazione di memorie e altri atti difensivi, analogamente a quanto descritto in precedenza per la fase precontenziosa.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>casi corrispondenti oppure analoghi a quella che potrebbe diventare una nuova ipotesi di impugnativa.</p>	<p>consiliare. Non sono mancati casi in cui l'ufficio non ha potuto esimersi dal sottolineare come la putativa illegittimità fosse già stata rilevata nella scheda relativa alla proposta iniziale.</p> <p>Quanto precede per quel che attiene alle proposte di legge di iniziativa giuntale. Per quanto afferisce invece le proposte di legge di iniziativa consiliare, che più raramente sfociano in un impegno alla modifica, si assiste ad uno scambio di note fra gli uffici ministeriali e l'ufficio legislativo consiliare, già in fase precontenziosa. È probabile che ciò accada anche per le proposte di Giunta, ma tale carteggio non approda agli uffici consiliari.</p>	
Trento	<p>Dopo il deposito del disegno di legge e prima dell'assegnazione alla commissione consiliare competente, gli uffici del servizio legislativo del Consiglio predispongono apposite schede di tecnica legislativa (destinate a confluire nel fascicolo elettronico e cartaceo del disegno di legge e pubblicate sul sito istituzionale), in cui sono riportati, ove ritenuto necessario, gli estremi delle sentenze della Corte costituzionale utili ai fini dell'esatta individuazione e perimetrazione della competenza provinciale</p>	<p>In Provincia di Trento non è stata ad oggi sviluppata alcuna prassi che preveda il coinvolgimento del Consiglio, né prima della decisione della Giunta di assumere impegni formali nei confronti delle amministrazioni statali, né successivamente in fase di adempimento degli impegni così assunti. Il Consiglio viene a conoscenza dell'attività di mediazione solo in sede di presentazione dei disegni di legge d'iniziativa giuntale volti a porre mano al testo oggetto di censure da parte dello stato.</p>	<p>L'intera fase delle negoziazioni con l'amministrazione centrale anche dopo l'impugnativa da parte del Governo è gestita interamente dalle strutture della Giunta provinciale e il Consiglio può essere coinvolto nella misura in cui, una volta notiziato della proposizione del ricorso, si apra una discussione in assemblea o in commissione per acquisire ulteriori informazioni al riguardo.</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>per la specifica materia oggetto di intervento.</p> <p>Laddove poi si ravvisino profili di dubbia compatibilità costituzionale quanto al contenuto del disegno di legge, questi sono evidenziati in apposita sezione della scheda come elementi di valutazione per la successiva fase istruttoria in commissione. Nella documentazione messa a disposizione dei consiglieri e contenuta nel fascicolo del disegno di legge sono inserite eventuali sentenze della Corte o massime giurisprudenziali di rilievo.</p> <p>Le commissioni consiliari istruiscono gli atti sottoposti al loro esame e possono richiedere alle strutture consiliari specifici approfondimenti, ma non vi è alcun obbligo regolamentare a vagliare eventuali profili di legittimità dei disegni di legge su cui sono chiamate ad esprimersi.</p>	<p>Qualche consigliere ha sollecitato il Presidente del Consiglio affinché si proceda ad acquisire automaticamente la documentazione inerente tali procedure di concertazione tra la Provincia e Ministeri competenti (corrispondenza, atti, i pareri ministeriali e gli eventuali impegni sottoscritti) e a metterla a disposizione dei consiglieri, inserendola nel fascicolo istruttorio relativo alla legge oggetto di valutazione di impugnativa, affinché questi possano esercitare le funzioni proprie del loro mandato, su base informata e documentata.</p>	
Umbria	<p>Di norma le Commissioni consiliari permanenti investono gli uffici interni delle istruttorie tecnico-normative e finanziarie delle proposte di legge in esame. In particolare gli uffici preposti, nell'ambito dell'istruttoria tecnico-normativa, affrontano le questioni legate alla legittimità costituzionale di ogni singola norma del</p>	<p>A fronte di segnalazioni pervenute dai Ministeri rispetto alla presunta violazione da parte di norme di leggi regionali della competenza della Regione in materia e quindi della potenziale impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, dopo una interlocuzione condotta a livello tecnico e l'invio di scritti a difesa della propria</p>	<p>Non ci sono procedure codificate e dipende dal tipo di legge oggetto di impugnativa. In ogni caso, soprattutto laddove vi sono molte norme oggetto di impugnativa o, al contrario, la criticità riscontrata dal governo appare di minima portata e può essere oggetto di una facile e rapida modifica, è probabile che</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>testo proposto e riferiscono alla Commissione laddove ravvisino potenziali rilievi da parte del Governo ai sensi dell'art. 127 Cost., dando conto della eventuale giurisprudenza costituzionale rinvenuta in materia. Laddove si ravvisino criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale da parte degli uffici, in Commissione si effettua generalmente una approfondita discussione. La Commissione decide poi nella consapevolezza delle possibili criticità riscontrante, ma in totale autonomia.</p>	<p>posizione e della legittimità della scelta – fase questa scevra da particolari formalismi e improntata alla massima collaborazione - la Regione decide se resistere nella propria posizione oppure accettare le indicazioni dei Ministeri. Tali indicazioni possono consistere nella previsione di abrogazioni o in riformulazioni. In quest'ultimo caso la stesura finale è di norma condivisa con i Ministeri stessi, a livello sempre tecnico. Il Presidente della Giunta regionale assume a questo punto l'impegno ad effettuare le relative abrogazioni o modifiche. Il coinvolgimento del Consiglio regionale nella veste degli uffici che hanno seguito l'atto avviene sempre quando la legge è di iniziativa consiliare, mentre quando la legge è di iniziativa della Giunta regionale non necessariamente gli uffici del Consiglio vengono coinvolti, ciò può verificarsi ad esempio quando la legge ha avuto un lungo esame in Commissione, e si sono avute diverse interlocuzioni tra gli uffici di Giunta e Consiglio e sia stata quindi oggetto di emendamenti. Non c'è tuttavia una prassi consolidata. Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui le norme attenzionate dal Governo siano di</p>	<p>proseguo anche dopo il ricorso formalizzato dal Governo la collaborazione con gli uffici dei Ministeri per addivenire a possibili riformulazioni, al fine di evitare il pronunciamento della Corte Costituzionale o comunque per risolvere questioni che hanno una particolare ricaduta sul territorio e richiedano comunque un intervento legislativo. Di norma i rapporti in questa fase vengono tenuti dalla Giunta regionale e dai suoi uffici. Non di meno, sempre se l'iniziativa della legge regionale impugnata è consiliare, vi possono essere casi in cui anche la fase post-impugnativa, al fine di addivenire ad una possibile cessazione della materia del contendere condivisa dai consiglieri proponenti e dalla stessa Giunta regionale, i rapporti con gli uffici dei Ministeri sono tenuti dagli uffici preposti del Consiglio regionale.</p>
--	---	---	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>iniziativa consiliare, prima dell'avvio dell'interlocuzione con i Ministeri gli uffici preposti del Consiglio regionale, di norma, acquisiscono il parere dei consiglieri proponenti, almeno quello del proponente primo firmatario, parere che poi viene rimesso al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui venga condivisa anche a livello politico la scelta di procedere con l'impegno a modificare o abrogare la disposizione o le disposizioni oggetto di rilievi.</p> <p>Nell'eventualità in cui le disposizioni legislative attenzionate siano di iniziativa della Giunta regionale, di norma il Consiglio non viene a conoscenza della interlocuzione della Giunta regionale stessa per il tramite dei suoi uffici con i Ministeri e degli impegni che da essa sono seguiti, se non quando pervengono i DDL di modifica. Nel caso, invece, di impegno da parte del Presidente della Giunta regionale a modificare o abrogare disposizioni legislative di iniziativa consiliare, la successiva iniziativa legislativa modificativa talvolta viene avviata dal Consiglio, in linea di massima nelle persone dei consiglieri proponenti la legge regionale oggetto di modifica.</p>	
--	--	--	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>Infine, quando si tratta di leggi di iniziativa consiliare a cui non segue l'impegno modificativo adottato dal Presidente della Giunta regionale e per le quali poi venga deliberata l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, l'Ufficio di Presidenza decide se resistere in giudizio. E' comunque la Regione che si costituisce nella persona del Presidente della Giunta regionale.</p> <p>Quanto al rispetto dell'impegno assunto, non sono previste procedure specifiche che mettano il Consiglio regionale nella condizione di far rispettare detti impegni che come sopra detto vengono presi dal Presidente della Giunta regionale. In Commissione gli atti di modifica di leggi potenzialmente illegittime e attenzionate dal Governo seguono poi il normale iter legislativo, fermo restando che se c'è un testo condiviso e sul quale si è impegnato il Presidente della Giunta regionale, di regola viene licenziato dal Consiglio regionale per come proposto.</p>	
<p>Valle d'Aosta</p>	<p>La valutazione della eventuale esistenza di giurisprudenza costituzionale nelle materie oggetto di intervento legislativo avviene durante la fase, antecedente l'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, di</p>	<p>La prassi volta a garantire il corretto adempimento dell'impegno, assunto dal Presidente della Giunta regionale, a modificare, sostituire o abrogare la norma oggetto di censura da parte delle</p>	<p>Nella nostra Regione, sia in conseguenza dell'impugnativa di una legge regionale sia al fine di evitare l'impugnativa stessa tramite l'impegno formale assunto dal Presidente della Giunta regionale a</p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>analisi e verifica dei progetti di legge trasmessi all'approvazione del Consiglio regionale da parte degli uffici della struttura affari legislativi, studi e documentazione. A seguito di tali analisi e verifiche, gli uffici segnalano ai proponenti eventuali palesi incongruenze, antinomie ed illegittimità, anche costituzionali, con l'indicazione della relativa giurisprudenza costituzionale. Ove i proponenti concordino con i rilievi mossi dall'Ufficio, autorizzano, con nota integrativa della proposta inizialmente depositata, le conseguenti modificazioni. Nel caso in cui i proponenti non concordino, la struttura affari legislativi segnala al/ai Presidente/i della/e Commissione/i cui la proposta di legge è assegnata i rilievi mossi ai proponenti, per le opportune determinazioni in sede di discussione della proposta di legge in commissione.</p>	<p>Amministrazioni centrali è incardinata all'interno dell'organizzazione della Giunta regionale e si esplica attraverso interlocuzioni informali tra la struttura dell'amministrazione regionale che si occupa di contenzioso costituzionale e i competenti uffici delle Amministrazioni centrali. Il Consiglio regionale è coinvolto in essa, a seguito di richiesta da parte della struttura regionale citata, esclusivamente nel caso in cui la norma oggetto (o possibile oggetto) di censura sia contenuta in una proposta di legge di iniziativa consiliare.</p>	<p>modificare, sostituire o abrogare la norma oggetto di censura da parte delle Amministrazioni centrali, è la Giunta regionale che decide appunto se, in quale misura e con che tipo di intervento normativo adeguarsi ai rilievi del Governo (propedeutici al ricorso o contenuti in esso).</p>
Veneto	<p>Tutti i progetti di legge sono oggetto di disamina in rapporti ai titoli di competenza legislativa Stato-Regione così come definiti dalla legislazione statale di settore ed alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale: di tale ricognizione, funzionale a mettere in rilievo eventuali indicatori di illegittimità costituzionale, viene</p>	<p>Si conferma la esistenza di tale prassi che peraltro, per quanto concerne gli elementi conoscitivi a disposizione delle strutture del Consiglio regionale, ha conosciuto limitate applicazioni. In particolare si ricordano due casi specifici: uno risalente al 2015 (nuova legislazione in materia di attività sportive e</p>	<p>La fattispecie considerata IN TERMINI DI RINUNCIA si è verificata in limitati casi (11 casi dalla riforma del Titolo V^a ad oggi): ha sempre riguardato non leggi complessive, ma singole disposizioni di leggi regionali, ivi comprese disposizioni di leggi ordinarie o collegati alla legge di stabilità; <u>nelle ultime due</u></p>



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

	<p>dato analiticamente conto nell'ambito di una scheda di inquadramento normativo (scheda SIN) che, tra l'altro, effettua una disamina, anche sotto il profilo dei rapporti e titoli di competenza Stato-Regioni in esito alla riforma del titolo V, del progetto di legge. Analogamente per quanto concerne la manovra emendativa presentata in commissione (laddove organica) e per quanto riguarda gli emendamenti di aula (per questi ultimi in via verbale in sede di esame degli emendamenti da parte dell'Ufficio di presidenza della commissione, integrato da relatore e correlatore).</p>	<p>ricreative) ed uno, più recente, risalente al 2021 (Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica); in entrambi i casi, a fronte di comunicazioni formali recante assunzione di impegni del Presidente della Giunta regionale, ed al fine di evitare la impugnativa, si è provveduto, nei termini e contenuti prospettati, a modificare le leggi interessate (così evitando la impugnativa ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione). Il Consiglio regionale, nella persona del suo Presidente, anche per tramite della Segreteria generale e dell'Ufficio legislativo, è stato interpellato sulla percorribilità dell'impegno istituzionale e della modifica normativa (poi oggetto di specifici progetti di legge depositati, istruiti ed approvati).</p>	<p><u>legislature si sono registrati due casi:</u> relativi rispettivamente ad alcune disposizioni in materia di disciplina delle attività di cava ed una disposizione in materia di esercizio di attività venatoria. In concreto si è operato, in esito alla impugnativa di specifici articoli o puntuali disposizioni di leggi di settore, apportando, con successivo intervento legislativo, modifiche per ricondurre le relative previsioni normative nell'alveo dei titoli di competenza legislativa regionale (limiti che il Governo, in sede di ricorso alla Corte costituzionale, aveva ritenuto superati) In altro caso è stata la modifica del quadro normativo statale di riferimento (oggetto di pronuncia di illegittimità della Corte) e il mutamento di orientamento del Governo, a determinare il Governo medesimo ad una rinuncia parziale. SOLO A TITOLO CONOSCITIVO UN DATO STATISTICO in ordine alla particolare rilevanza acquisita dalla sistemica applicazione della Direttiva sul contenzioso costituzionale (emanata dal Ministro Lanzillotta - Governo Prodi II) in</p>
--	---	--	--



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

			<p>ordine alle interlocuzioni inter-istituzionali Stato-Regioni, ispirata ad un principio di leale collaborazione, per prevenire, fornendo i richiesti chiarimenti, il contenzioso costituzionale</p> <p>X^a legislatura = Totale leggi approvate = 225 leggi; Leggi interloquite in sede di procedura funzionale all'esame del CDM ai sensi dell'articolo 127 = 51 leggi; in esito alle controdeduzioni = 27 leggi non impugnate e per 4 leggi diminuzione del numero degli articoli impugnati</p> <p>XI^a legislatura = Totale leggi approvate (a fine marzo 2022) = 54 leggi; Leggi interloquite in sede di procedura funzionale all'esame del CDM ai sensi dell'articolo 127 = 16 leggi; in esito alle controdeduzioni = 11 leggi non impugnate (di cui 1 per assunzione di impegno a modifica); 1 legge in attesa di determinazioni del CDM</p>
--	--	--	--